

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali"

AVVISO PUBBLICO PER LE IMPRESE FEMMINILI INNOVATIVE MONTANE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell'esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 12, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2022 al n. 2829, con il quale alla dott.ssa Paola D'Avena – Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità n. 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2021 al n. 219, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Vetritto – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio I nell'ambito del DARA;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 8 novembre 2022, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 4116 del 10 novembre 2022, con il quale è stata conferita al Cons. Giovanni Vetritto, Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali", delega per la gestione, con i relativi poteri di spesa, tra gli altri, del capitolo 441 "Fondo sviluppo per le montagne italiane";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31/12/2023;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'Allegato I relativo alla "*Definizione di PMI*";

VISTO il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 25, che disciplina finalità, definizione e pubblicità dell'impresa "start up innovativa";

VISTO la definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, in cui sono previsti i criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

RITENUTO opportuno promuovere politiche di sostegno alla competitività dei sistemi produttivi nazionali, in particolare nei comuni montani ubicati sul territorio nazionale, di cui all'Allegato, a beneficio di imprese innovative ad alto valore tecnologico, di accelerare i processi di trasferimento tecnologico, di favorire la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione, di creare nuovi legami tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa, di favorire la diffusione di tecnologie digitali, in coerenza con le indicazioni di Agenda digitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e, in particolare, l'articolo 1, comma 593,

che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane » (di seguito denominato Fondo), con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

VISTO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale "Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna";

VISTO l'articolo 1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale "gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, con il quale viene istituito al capitolo 441 del C.d.R. 7, il "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, registrato presso la Corte dei conti il 6 maggio 2022 al n. 1184, secondo il quale quota parte delle risorse del Fondo sopra citato, per un importo pari a 20.000.000,00 euro, è destinata a sostenere, realizzare e promuovere

politiche di competenza statale per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento a:

- a) individuazione di progetti volti alla creazione di startup innovative per favorire l'avvio di imprese nei territori montani;
- b) avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna, con particolare, riferimento al ricorrere del ventennale della "Giornata internazionale della montagna" che avrà come tema fondamentale "lo sviluppo sostenibile della montagna", anche attraverso il lancio di un concorso di idee per l'ideazione e la definizione di un progetto grafico che sia in grado di raffigurare, sintetizzare e comunicare il tema oggetto della predetta giornata;
- c) interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di educazione allo sviluppo sostenibile ed all'educazione ambientale che costituiscono la base dell'educazione alla montagna adottate presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di agevolare lo scambio di esperienze virtuose e buone pratiche, anche realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche;
- d) iniziative volte a premiare giovani imprenditori di montagna;
- e) introduzione di specifici temi destinati alle migliori tesi di laurea su temi della montagna (quali sostenibilità in montagna, digitalizzazione in montagna, valorizzazioni dei prodotti agroalimentari, ecc.);
- f) ricognizione e promozione delle opportunità nazionali ed internazionali volte a valorizzare le zone montane anche con riferimento alle prossime olimpiadi invernali Milano Cortina 2026;

VISTO che ai sensi del medesimo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;

DECRETA

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "DARA": il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
 Invitalia;
 - c) "TFUE": il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
 - d) "Regolamento de minimis n. 1407/2013": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
 - e) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - f) "Decreto-legge n. 179/2012": il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) "Comuni montani": i comuni montani di cui all'Allegato del presente Avviso;
 - b) "Start up innovative": le imprese di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, già costituite e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all' articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge, ubicate nei comuni montani;
 - i) "Impresa femminile": l'impresa a prevalente partecipazione femminile che, in relazione alla tipologia imprenditoriale prevista dal presente Avviso, è costituita nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui quote del capitale sociale siano detenute in maggioranza da donne;
 - j) "piattaforma informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nella sezione dedicata alla misura nel sito istituzionale dell'Agenzia (www.invitalia.it);

(Ambito di applicazione e finalità dell'intervento)

- 1. Al fine di promuovere delle politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, il presente avviso definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per sostenere i programmi di investimento delle start up innovative femminili ubicate nei comuni montani presenti sul territorio nazionale di cui all'Allegato.
- 2. La titolarità dell'intervento previsto dal presente Avviso è in capo al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali. L'Agenzia opera in qualità di Soggetto gestore della misura agevolativa.
- 3. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo 9 del presente Avviso, sono affidati all'*Agenzia*.

Articolo 3

(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento de minimis, ammontano a euro 3.928.194,13 (tremilioninovecentoventottocentonovantaquattro/13) a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, capitolo 441, C.d.R. 7 "Affari regionali e autonomie" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provenienza esercizio finanziario 2022, secondo le ordinarie regole di gestione dell'autonomia contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

- 1. Possono beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente Avviso le *start up innovative* che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere costituite da non più di 60 (sessanta) mesi;

- b) essere di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto all'Allegato I del "Regolamento GBER";
- c) avere sede operativa, o filiale, in uno dei *comuni montani* presenti in Italia e sede legale sul territorio nazionale o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo come previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- d) essere costituite prevalentemente da donne in forma di società di capitali, anche cooperative, le cui quote del capitale sociale siano detenute in maggioranza da donne;
- e) essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del *decreto-legge n. 179/2012*;
- f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato, in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- h) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
- i) a partire dal secondo anno di attività della *start up innovativa*, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5.000.000,00 (cinque milioni/00) di euro;
- j) non distribuisce e non ha distribuito utili;
- k) avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- l) non essere state costituite da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- m) non essere quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.
- 2. Una startup è innovativa se rispetta almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e ss.mm.ii.:

- a) sostiene spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start up innovativa*;
- b) impiega personale altamente qualificato;
- c) è titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
- 3. Ogni soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, del presente Avviso può presentare una sola domanda di partecipazione.

(Programmi e spese ammissibili)

- 1. Sono ammissibili alle agevolazioni, di cui al presente Avviso, i programmi d'investimento:
 - a) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
 - b) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca.
- 2. I programmi di investimento devono prevedere un importo complessivo di spese ammissibili non superiori a 100.000,00 euro.
- 3. Le spese ammissibili devono essere funzionali alla realizzazione dei programmi d'investimento e devono avere ad oggetto l'acquisizione di:
 - a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, nuovi di fabbrica;
 - b) hardware e software;
 - c) brevetti e licenze;
 - d) certificazioni, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e legate al programma d'investimento presentato;
 - e) consulenze specialistiche tecnologiche nella misura massima del 20% del totale delle spese di cui ai punti precedenti.
- 4. I programmi d'investimento devono:
 - a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio dei programmi d'investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento GBER;

b) essere realizzati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Articolo 6

(Agevolazioni concedibili)

 Ai soggetti di cui all'articolo 4, che realizzano i programmi d'investimento di cui all'articolo 5, sono concessi contributi a fondo perduto per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili e per un importo massimo pari a 70.000,00 (settantamila/00) euro, ai sensi e nei limiti previsti dal Regolamento de minimis n. 1407/2013.

Articolo 7

(Procedura di accesso e domanda di partecipazione)

- 1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse mediante una procedura a sportello, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- 2. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate e trasmesse esclusivamente in via telematica, utilizzando la *piattaforma informatica* messa a disposizione dall'*Agengia* sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla misura.
- 3. Le domande di partecipazione trasmesse tramite canali diversi dalla *piattaforma informatica* dedicata non saranno prese in esame.
- 4. La compilazione e l'invio delle domande di partecipazione sono riservati al rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, nonché ad eventuali soggetti delegati, previsti dall'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
- 5. La domanda di partecipazione ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente, la quale deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
- 6. La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 30 maggio 2023 mediante:
 - a) accesso all'apposita sezione on line, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS);

- b) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- c) generazione del modulo di domanda, debitamente compilato e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e dei relativi allegati;
- d) trasmissione del modulo di domanda di partecipazione attraverso il caricamento in piattaforma;
- e) rilascio, da parte della piattaforma, dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.
- 7. I dati inseriti nella domanda di partecipazione devono corrispondere alle informazioni riscontrabili nel Registro delle imprese. La domanda deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.
- 8. Nella domanda di partecipazione il legale rappresentate, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà indicare gli elementi relativi alla sezione anagrafica dell'impresa richiedente e del legale rappresentante, nonché eventuale delegato e referente, tipologia del programma d'investimento e il relativo costo complessivo, il dettaglio delle singole voci di spesa ai sensi dell'articolo 5 del presente Avviso, la data di avvio e di realizzazione del programma d'investimento.
- 9. L'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili è comunicato con un Avviso pubblicato sul sito istituzionale del *DARA*.

(Concessione ed erogazione delle agevolazioni)

La concessione dei contributi è disposta con delibera dell'Agenzia, a seguito dell'istruttoria
effettuata sulle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica
dei requisiti sopra indicati. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi, che dovessero
comportare rettifiche al riconoscimento del contributo.

- L'erogazione del contributo a fondo perduto è autorizzata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (regolamento de minimis).
- 3. L'erogazione del contributo è effettuata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica di inadempimenti, ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973, secondo le disposizioni vigenti.
- 4. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, l'Agenzia, in qualità di soggetto gestore, procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- 5. A conclusione della realizzazione del programma d'investimento, le richieste di erogazione del contributo a fondo perduto devono, a pena di decadenza dall'incentivo, essere presentate, unitamente alla documentazione prevista dal presente Avviso, esclusivamente tramite la piattaforma informatica, dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
- 6. La compilazione e l'invio delle richieste di erogazione sono riservati al rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, come risultante dal Registro delle imprese, nonché ad eventuali soggetti delegati, previsti dall'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
- 7. La richiesta di erogazione può essere compilata e presentata mediante:
 - a) accesso alla *piattaforma informatica* dell'*Agenzia* tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS);
 - b) inserimento delle informazioni per la compilazione della richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto;
 - c) generazione della richiesta di cui al precedente punto b), in formato .pdf, contenente le informazioni e i dati forniti e successiva apposizione della firma digitale del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
 - d) trasmissione della richiesta di erogazione attraverso il caricamento in piattaforma del relativo modulo di cui al precedente punto c), unitamente alla documentazione prevista dal presente Avviso.
- 8. Relativamente alla documentazione da allegare alla richiesta di erogazione, le imprese beneficiarie dovranno trasmettere:

- a) copia delle fatture elettroniche relative alle spese di cui agli investimenti previsti dall'articolo 5 del presente Avviso contenente il Codice unico di progetto (CUP) indicato nel provvedimento di concessione;
- b) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori. L'impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare distinti pagamenti per ciascuna delle fatture;
- c) copia dell'estratto conto della banca, da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
- d) dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati redatte in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l'integrale pagamento del costo indicato in fattura;

9. Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- a) tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisti nonché il CUP sopra richiamato;
- b) la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal programma d'investimenti;
- c) tutte le fatture devono essere quietanzate;
- d) il soggetto beneficiario è tenuto in ogni caso a fornire ulteriore documentazione richiesta dal soggetto gestore ai fini delle verifiche per l'erogazione del contributo a fondo perduto.
- 10. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.
- 11. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta e degli allegati presentati, l'*Agenzia* procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto beneficiario.
- 12. Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto è verificata la completezza e la regolarità della richiesta, compresa l'assenza del soggetto beneficiario tra le imprese che hanno ricevuto aiuti illegali, tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. Il *DARA* e l'*Agenzia*, in ogni fase del procedimento, possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, con l'obiettivo di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, nonché per la prevenzione e il contrasto della corruzione, delle frodi, e per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico, il *DARA* può avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 10

(Revoche)

- 1. L'incentivo di cui al presente Avviso, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, sono revocati:
 - a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi di cui all'articolo 4;
 - b) in caso di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - c) nel caso in cui la documentazione presentata, si sensi degli articoli precedenti, contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
 - d) in caso di falsità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di revoca degli incentivi il soggetto beneficiario sarà obbligato alla restituzione delle eventuali somme erogate per la realizzazione del programma d'investimento, secondo le modalità e i termini che verranno indicati nella relativa richiesta di restituzione trasmessa dall'Agenzia.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso e i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionali del *Dipartimento per gli*Affari Regionali e le Autonomie e dell'Agenzia.

2. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7 del presente Avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti proponenti.

Roma, 5 maggio 2023

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

Cons. Giovanni Vetritto